



La legge scozzese che impone un prezzo minimo di vendita per unità di alcool è contraria al diritto dell'Unione dal momento che possono essere attuate misure fiscali meno restrittive

Una misura fiscale potrebbe comportare benefici aggiuntivi e soddisfare in modo più ampio l'obiettivo della lotta contro l'abuso dell'alcool

Nel 2012 il parlamento scozzese ha emanato una legge relativa al prezzo minimo delle bevande alcoliche in Scozia. Tale legge stabilisce l'imposizione di un prezzo minimo per unità di alcool (MPU), che dev'essere rispettato da ogni titolare della licenza richiesta per vendere bevande alcoliche al dettaglio in Scozia. Detto prezzo minimo è calcolato applicando una formula che tiene conto del tenore e del volume di alcool nel prodotto.

La legge scozzese mira a tutelare la salute e la vita delle persone. Infatti, un prezzo minimo di vendita per unità di alcool produrrebbe un aumento del prezzo attualmente modico di determinate bevande ad alto tasso alcolico. Questo tipo di bevande è spesso acquistato da consumatori che soffrono di problemi di alcolismo. Secondo il legislatore scozzese, misure di carattere fiscale non consentirebbero di realizzare tale scopo con gli stessi risultati.

La Scotch Whisky Association e numerose altre imprese del settore delle bevande alcoliche hanno proposto ricorso contro tale legge. Esse ritengono che la legge scozzese costituisca una restrizione quantitativa al commercio incompatibile con il diritto dell'Unione e che crei distorsioni della concorrenza tra i distributori di alcool. Sostengono inoltre che delle misure fiscali potrebbero far conseguire in modo meno restrittivo gli scopi perseguiti dalla legge.

In tale contesto, la Court of Session, Inner House (Corte d'appello di diritto civile in Scozia) ha chiesto alla Corte di giustizia se l'introduzione di un prezzo minimo sia compatibile con il diritto dell'Unione. In particolare, il giudice del rinvio intende sapere se la legge scozzese limiti la libera circolazione delle merci e, in caso affermativo, se tale limitazione possa essere giustificata sulla base della tutela della salute. Egli si chiede inoltre se tale misura possa essere giustificata quando lo Stato membro abbia la possibilità di adottare misure fiscali che creano minori distorsioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza, ma che riguardano obiettivi più ampi rispetto a quelli specificamente perseguiti.

Nell'odierna sentenza, la Corte di giustizia dichiara che la normativa scozzese ha un effetto assai restrittivo sul mercato, che potrebbe essere evitato con l'adozione di una misura fiscale che aumenti il prezzo dell'alcool in luogo di una misura che impone un prezzo minimo di vendita per unità di alcool.

Innanzitutto, la Corte sottolinea che il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli¹ non osta all'imposizione di un MPU per la vendita al dettaglio dei vini. La Corte constata che l'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato non impedisce agli Stati

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).

membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d'interesse generale quale quello della tutela della salute, a condizione che tali norme siano proporzionali.

Nondimeno, la Corte ricorda che il fatto che detta misura impedisca al prezzo di costo inferiore dei prodotti importati di riflettersi sul prezzo di vendita, e che la normativa possa quindi ostacolare l'accesso al mercato britannico delle bevande alcoliche provenienti da altri Stati membri, è sufficiente a concludere che essa costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Secondo la giurisprudenza della Corte, una simile misura può essere giustificata da ragioni di tutela della salute solo se è proporzionata all'obiettivo perseguito².

La Corte osserva altresì che la normativa scozzese persegue un duplice obiettivo, ossia quello di ridurre non solo il consumo pericoloso di alcool, ma anche, più in generale, il consumo di alcool da parte della popolazione scozzese. Sebbene l'imposizione di un MPU che aumenti il prezzo dell'alcool a basso costo sia idonea a ridurre il consumo di alcool, una prassi come quella adottata in Scozia non è giustificata qualora la salute possa essere tutelata con pari efficacia attraverso misure fiscali meno restrittive.

Secondo la Corte, una misura fiscale che aumenta la tassazione sulle bevande alcoliche può essere meno restrittiva di una misura che imponga un MPU poiché, contrariamente al prezzo minimo, gli operatori economici sono sempre liberi di determinare il loro prezzo di vendita.

La Corte ricorda che spetta al giudice nazionale determinare da ultimo se misure diverse rispetto a quella prevista dalla legge scozzese, come l'inasprimento della tassazione sulle bevande alcoliche, siano atte a tutelare la salute e la vita delle persone in modo altrettanto efficace della normativa attuale, pur essendo meno restrittive del commercio di tali prodotti all'interno dell'Unione. La Corte aggiunge che il fatto che le misure fiscali possano soddisfare in modo più ampio l'obiettivo della lotta contro l'abuso di alcool non può giustificare l'esclusione. La Corte rileva che, alla luce del duplice obiettivo perseguito dal legislatore scozzese, una misura di tassazione che comporti un aumento generale del prezzo delle bevande contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo generale di lotta contro l'abuso di alcool (interessando non solo i bevitori dediti a un consumo pericoloso o nocivo, ma anche i bevitori moderati) giustificerebbe la scelta di tale misura di tassazione in luogo di un MPU. Inoltre, il giudice scozzese dovrà esaminare in modo obiettivo tutti gli elementi di prova forniti dal governo scozzese, senza beninteso limitarsi a tal proposito alle informazioni che erano disponibili al momento in cui il legislatore ha emanato la normativa in oggetto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² V. sentenza della Corte del 26 aprile 2012, *ANETT* ([C-456/10](#)).